

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPESE PER FAMILIARI E WELFARE

In merito alla possibilità che il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese sostenute in favore di familiari anziani o non autosufficienti, indicati nell'art. 12, TUIR, e non conviventi, possa beneficiare della non imponibilità fiscale e contributiva è da evidenziare l'importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163/E del 7 agosto 2026.

Nel dettaglio i tecnici dell'Agenzia, richiamando le norme contenute nel TUIR, ricordano che, come regola generale, costituiscono reddito di lavoro dipendente *«tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»*.

La disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività", in base al quale sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La medesima normativa individua, tuttavia, specifiche deroghe al predetto principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, l'art. 51, comma 2, lett. f-ter), TUIR, prevede che non rilevino ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente *«le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»*.

Sul punto viene definitivamente chiarito che il requisito della convivenza, grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026 (con retroattività al 2025), per i familiari indicati nell'art. 433, c.c. (come i genitori), non è richiesto quando la norma richiama genericamente le persone dell'art. 12, TUIR. Per contro, il requisito della convivenza (o della percezione dell'assegno alimentare) resta obbligatorio solo nei casi in cui la disposizione richieda espressamente la condizione di *«familiare fiscalmente a carico»*.

Da ciò ne deriva che è possibile utilizzare i piani di welfare aziendale per pagare o farsi rimborsare le spese di RSA della madre o del padre anziano anche se risiedono altrove, senza che queste somme concorrano alla formazione del reddito imponibile del dipendente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

DISTINTI SALUTI.

Dott. Francesco Gremigni

